

Ord. Avvocati

Da: prot.tribunale.terni@giustiziacert.it
Inviato: mercoledì 17 settembre 2025 15:19
A: prot.procura.terni@giustiziacert.it; ord.terni@cert.legalmail.it;
camerapenaletorni@legalmail.it; aiga.terni@pecavvocati.it
Oggetto: Invio documentazione registrata in uscita come Prot. 17/09/2025.0001694.U -
Trasmissione protocollo per la gestione delle udienze penali
Allegati: Segnatura.xml; 1694.pdf; PROTOCOLLO_GESTIONE_UDIENZE_PENALI.pdf

ORDINE AVVOCATI TERNI RICEVUTO
18 SET. 2025
PROT. n. <u>1609/U</u>



TRIBUNALE DI TERNI

PRESIDENZA

N° Prot. 1694/2025

Terni, 17 Settembre 2025

**Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Terni**

**Ai Signori Magistrati del Settore
Penale Togati ed Onorari**

**Al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Terni**

Alla Camera Penale di Terni

**Alla Associazione Italiana Giovani
Avvocati- Sezione di Terni**

m_dg		
0550320228 TRIBUNALE DI TERNI		
N. 1694/25	17.09.25	
UOR SEGRETARIA	CC	RUD
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo VM	

OGGETTO: Trasmissione Protocollo per la gestione delle udienze penali

Si trasmette il *Protocollo per la gestione delle udienze penali*, sottoscritto da tutte le Parti, comunicando che lo stesso verrà pubblicato sul sito del Tribunale di Terni.

IL PRESIDENTE

Emilia Fagnoli

TRIBUNALE DI TERNI
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TERNI
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TERNI
CAMERA PENALE DI TERNI
AIGA TERNI

PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLE UDIENZE PENALI

PREMESSA

Il Tribunale di Terni, la Procura della Repubblica, l'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale, nel rispetto delle reciproche funzioni e prerogative, hanno inteso predisporre il presente documento nel comune intento di favorire il miglior svolgimento delle udienze penali e delle attività ad esse collegate.

Il Protocollo è diviso in due sezioni: una sezione dibattimentale che si applica alle udienze penali avanti il Tribunale monocratico e collegiale nonché avanti il Giudice di Pace; una sezione per l'udienza preliminare e udienza GIP che si applica a tutte le udienze tenute dal GUP e dal GIP.


SEZIONE DIBATTIMENTO

INDIVIDUAZIONE DELLA DATA DI PRIMA UDIENZA

Al fine di assicurare la presenza all'udienza monocratica del P.M. che ha curato le indagini, con apposito strumento tabellare predisposto dal Presidente del Tribunale d'intesa con il Procuratore della Repubblica, vengono individuate alcune udienze, separando quelle provenienti da citazione diretta (art. 50 c.p.p.) da quelle provenienti dall'udienza preliminare (art. 429 c.p.p.), così da diversificare le fattispecie di reato per gravità, in ossequio al disposto normativo di cui all'art. 132 bis disp. att. c.p.p.

L'APERTURA DELL'UDIENZA

- 1) L'udienza penale dibattimentale monocratica e collegiale, quella predibattimentale e tutte le udienze camerale così come quelle avanti il Giudice di Pace, iniziano di regola alle ore 09,00.


1





2) L'Ufficiale Giudiziario o chi ne esercita le funzioni deve trovarsi nell'aula prima che inizi l'udienza (art. 21 del regolamento al c.p.p. ex d.m. 334/89) così da aprire l'aula alle ore 8,50 e curare l'afflusso di parti, ausiliari del giudice, testimoni, identificando questi ultimi. In assenza dell'Ufficiale Giudiziario, tali incombenze saranno curate dalla Cancelleria. L'assistente di udienza deve trovarsi in aula prima che inizi l'udienza.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'UDIENZA

1) L'udienza penale dibattimentale, nel rito collegiale e monocratico, e l'udienza predibattimentale, sono rispettivamente organizzate dal Presidente e dal Giudice monocratico, in modo che, salvo casi straordinari (quali ad esempio ipotesi di processi con imputati sottoposti a misura o per reati prossimi alla prescrizione, processi con prove o discussioni in corso, processi già rinviati per più di due volte per l'espletamento del medesimo incumbente) non si protraggano oltre le ore 17.00 pomeridiane. Presidente e Giudice monocratico avranno quindi cura di predisporre la programmazione delle singole udienze, tenendo conto della eventuale pausa, in modo da consentire, quanto più possibile, il rispetto degli orari calendarizzati.

Per favorire lo svolgimento delle attività, i procedimenti fissati nelle udienze predibattimentali e i procedimenti c.d. di 1° udienza, davanti al Collegio o al Giudice monocratico provenienti da UP saranno preferibilmente trattati con priorità rispetto agli ulteriori procedimenti inseriti nel ruolo dello stesso giorno e, conseguentemente, i relativi giudizi saranno fissati nella fascia oraria compresa fra le ore 9,00 e le ore 10.30, fermo rimanendo che per l'espletamento della istruttoria successiva, dovranno sempre essere rinviati ad orario predeterminato.

2) Salvi i casi dei giudizi con imputato sottoposto a misura e salvo diverso accordo delle parti, l'udienza di prima comparizione, nei giudizi davanti al Tribunale monocratico per i procedimenti provenienti da UP e davanti al Tribunale Collegiale verrà dedicata alla sola verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, al tentativo di remissione di querela. Per questa ragione la citazione dei testimoni sarà autorizzata, ex art. 468, comma 2, c.p.p. esclusivamente per le udienze fissate dopo la prima e conseguentemente per la prima udienza non dovranno essere citati testimoni e consulenti tecnici delle parti.

 2   





- 3) Il P.M.— allo scopo di assicurare l'udienza filtro — avrà cura di inserire nei decreti di citazione a giudizio, in calce, il seguente avviso: *"la persona offesa è citata a comparire all'esclusivo scopo di esercitare la facoltà di costituirsi parte civile per chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno, previa necessaria nomina di difensore. Ha il diritto, ma non l'obbligo di intervenire alla sopra indicata udienza, in tale udienza non sarà sentita come testimone. Potrà essere citata in seguito come testimone per una successiva udienza, con apposito atto, e per tale eventuale successiva udienza, avrà l'obbligo di comparire"*.

LA PUBBLICITA' DEL RUOLO

La cancelleria, di regola, affiggerà il ruolo sulla porta dell'aula d'udienza e nella bacheca della cancelleria penale di riferimento entro le ore 13:00 del giorno precedente l'udienza (art. 20, d.m. 30 settembre 1989 n. 334). Sempre entro tale termine, il ruolo di udienza verrà pubblicato sul sito internet del Tribunale di Terni. Nel ruolo è inserito l'elenco dei processi, indicati per numero all'interno delle singole fasce orarie. Copie del ruolo, in aula, verranno messe a disposizione sui banchi riservati alle parti. Il ruolo affisso e distribuito deve contenere i dati di identificazione del singolo processo, predisposti in maniera che non ingenerino equivoci.



LA FORMAZIONE DEL RUOLO

- 1) Nel formare il ruolo, il Presidente, il Giudice Monocratico ed il Giudice di Pace terranno conto delle fasce d'orario cui i giudizi sono fissati o rinviati, secondo i criteri descritti nel punto 3) che precede. Nel formare il ruolo e comunque nell'effettiva trattazione del singolo affare, all'interno di ciascuna fascia oraria il Presidente, il Giudice monocratico e il Giudice di Pace daranno la precedenza ai giudizi con imputati sottoposti a misura, pure per reato diverso da quello per cui si procede, nonché, su segnalazione in aula delle parti, ai giudizi in cui si siano verificate nullità quali a titolo esemplificativo: difetti di notificazione, legittimo impedimento a comparire di imputato e/o difensore, ovvero situazioni di improcedibilità della azione penale (anche per remissione di querela) e/o di estinzione del reato oggetto di addebito; quindi in tutti i casi che possano determinare una immediata definizione o un immediato rinvio della trattazione del giudizio. Parimenti, nei giudizi in cui siano state interposte istanze di "patteggiamento" o di giudizio abbreviato. In tale ultima eventualità, ammesso il

 3   

rito abbreviato, il giudice rinverrà la discussione del processo alla prima udienza utile, salvo diverso accordo delle parti compatibilmente con il ruolo del Giudice. Nell'ambito di ciascuna fascia d'orario, e in deroga all'ordine fissato nel ruolo, il giudice affronterà con anticipo, nell'ordine, i giudizi per i quali verificati siano presenti in aula testi o dichiaranti detenuti, anche non imputati, portatori di handicap, donne in evidente o documentato stato di gravidanza o che allattano la propria prole. Tali situazioni particolari saranno segnalate in aula dagli interessati all'ufficiale giudiziario, o alla cancelleria, che sottoporrà la problematica senza ritardo all'organo giudicante. I difensori che abbiano concomitanti impegni professionali li dovranno rappresentare all'ufficiale giudiziario o alla cancelleria, al più tardi prima dell'inizio di trattazione della fascia oraria di pertinenza, per chiedere ed ottenere adattamenti dell'orario prefissato alle proprie esigenze.

- 2) Nel rinviare i giudizi per l'istruttoria, il Presidente, il Giudice monocratico o il Giudice di Pace riserveranno le fasce orarie di tarda mattinata per i dibattimenti di durata prevedibilmente più lunga. Nel rinviare i giudizi per la sola discussione, il Presidente, il Giudice monocratico o il Giudice di Pace fisseranno l'orario dell'udienza, tenendo conto della sua ipotizzabile durata e della successiva camera di consiglio. I processi con discussioni di maggiore complessità saranno preferibilmente collocati nelle ultime fasce orarie della udienza di riferimento. Terminata l'istruttoria, il Presidente/il Giudice, sentite le parti, disporrà rinvio ad altra udienza per la discussione finale, ferme restando le prioritarie esigenze di celerità legate alla tempestiva definizione dei processi a carico di imputati gravati da misure cautelari o per reati a rischio prescrizione o ultratriennali.
- 3) Compatibilmente con le esigenze organizzative del Giudice e di ruolo, la trattazione dei procedimenti aventi ad oggetto i reati di cui agli artt. 589 c.p., 590 c.p. derivanti da infortuni sul lavoro e 590 sexies c.p., saranno fissati in tarda mattinata e/o primo pomeriggio.
- 4) Ove l'assenza del magistrato titolare — per ferie, corsi di aggiornamento professionale, malattia od ogni altro impedimento — sia certa ovvero quando, per qualsiasi diversa motivazione, sia sicuro il rinvio delle udienze, l'ufficio di cancelleria competente ne darà notizia per via telematica non appena possibile al Procuratore della Repubblica ed ai difensori interessati.
- 5) Nella gestione della udienza, il giudice disporrà che l'imputato detenuto venga tradotto in aula solo a seguito di chiamata del processo per evitare che stazioni a lungo in aula tra i presenti.



- 6) La Procura trasmetterà alla cancelleria del Dibattimento i fascicoli fissati per le udienze predibattimentali almeno 20 giorni prima della data fissata di udienza.

SEZIONE UDIENZA PRELIMINARE E UDIENZA GIP

1. L'udienza preliminare e l'udienza GIP sono organizzate dal Giudice, in modo che, salvo casi straordinari (quali ad esempio possono rinvenirsi in processi particolarmente complessi) non si protraggano oltre le ore 17.00 pomeridiane. Nella programmazione e organizzazione dell'udienza il GUP-GIP terrà conto della eventuale pausa, se appare prevedibile che l'udienza si protragga oltre le ore 15,00.
2. L'udienza preliminare e l'udienza GIP iniziano di regola alle ore 09,00. L'udienza di convalida o di interrogatorio di garanzia, se da fissarsi in data in cui è calendarizzata una udienza GUP - GIP può essere fissata in orario precedente alle ore 09,00 al fine di consentire la trattazione dei procedimenti già fissati in udienza nel rispetto degli orari prestabiliti.
3. Le udienze preliminari sono fissate con indicazione dell'orario per ogni processo, con un intervallo minimo di 15 minuti tra i processi in ruolo, da fissarsi preferibilmente nella prima parte della mattinata.
I riti alternativi saranno fissati nella seconda parte dell'udienza secondo gli orari indicati nel ruolo dal Giudice, che fisserà gli orari a seconda della prevedibile durata del procedimento in considerazione del numero delle parti e della complessità.
I procedimenti di esecuzione saranno fissati, di regola, prima dell'inizio dell'udienza preliminare.
4. Nelle udienze GIP, nella prima parte vengono fissati i procedimenti per messa alla prova, lavori di pubblica utilità e patteggiamenti.
Le opposizioni alle richieste di archiviazione vengono fissate nella parte finale dell'udienza GIP.
Gli incidenti probatori vengono fissati nella seconda parte dell'udienza preliminare o dell'udienza GIP.
5. Nella formazione dei ruoli di udienza dovranno essere indicati la data dell'udienza, il nome del magistrato, l'aula in cui si terrà l'udienza e, per ogni processo, il numero del registro generale GIP-GUP, il numero del registro generale notizie di reato, nonché, l'orario in cui sarà chiamato.
6. I difensori avranno cura, ove possibile, di depositare, almeno due giorni prima dell'udienza preliminare, la richiesta di definizione del procedimento

mediante rito alternativo. In caso di impossibilità di deposito preventivo, il difensore formulerà richiesta di giudizio abbreviato o le parti si accorderanno in udienza.

La discussione del giudizio abbreviato comunicato preventivamente sarà comunque rinviata ad udienza successiva, salvo accordo delle parti e nelle sole ipotesi in cui è prevedibile una breve discussione; ciò al fine di rispettare l'orario di trattazione degli altri processi già fissati.

Nel caso in cui la richiesta di rito alternativo venga avanzata nel corso dell'udienza preliminare, la discussione sarà rinviata ad altra data, al fine di rispettare l'orario di trattazione degli altri processi. In caso di prevedibile breve discussione del giudizio abbreviato e su accordo delle parti è possibile la discussione nella medesima udienza in cui viene presentata la richiesta di giudizio abbreviato.



7. L'ufficio del GUP trasmette il fascicolo del dibattimento alla Cancelleria del dibattimento, almeno 15 giorni prima dell'udienza di comparizione.

L'Ufficio del GUP trasmette il fascicolo del P.M. prima possibile e, comunque, almeno 15 giorni prima dell'udienza di prima comparizione, al fine di consentire al Pubblico Ministero il tempestivo deposito della lista testi.

Nella formazione del fascicolo del dibattimento il GUP osserva scrupolosamente le prescrizioni di cui all'articolo 431 c.p.p. e cura la costituzione di un apposito fascicolo, da inserire nel fascicolo del P.M., contenente le notificazioni eseguite per l'udienza preliminare.

Il GUP segnala nel fascicolo del dibattimento la necessità della nomina di un interprete e inserisce nel decreto che dispone il giudizio la seguente formula relativa alla citazione della persona offesa: *"La persona offesa ha il diritto, ma non l'obbligo di intervenire alla sopra indicata udienza, in tale udienza non sarà sentita come testimone. Potrà essere citata in seguito come testimone per una successiva udienza, con apposito atto, e per tale eventuale successiva udienza, avrà l'obbligo di comparire"*.

8. Gli Avvocati iscritti alle liste dei difensori di ufficio si impegnano a presenziare all'udienza di convalida per la quale siano stati incaricati dell'assistenza del detenuto o a garantire la presenza di un sostituto nominativamente indicato, salvo il caso di legittimo ed assoluto impedimento, che deve essere comunicato al momento della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida.



Nel caso di assenza non giustificata del difensore, di fiducia o di ufficio o del suo eventuale sostituto, il GIP ne dà atto nel verbale d'udienza, che verrà trasmesso al Consiglio dell'Ordine.

9. Ove l'assenza del magistrato titolare — per ferie, corsi di aggiornamento professionale, malattia od ogni altro impedimento — sia certa ovvero quando, per qualsiasi diversa motivazione, sia sicuro il rinvio delle udienze, l'ufficio di cancelleria competente ne darà notizia per via telematica non appena possibile al Procuratore della Repubblica, ed ai difensori interessati.

LA CONDOTTA DEL DIFENSORE IN UDIENZA

Il difensore è tenuto alla puntualità ed a comunicare preventivamente eventuali impegni concomitanti all'interno dello stesso Tribunale.

Egli inoltre:

- ha l'obbligo di indossare la toga al momento della trattazione del processo;
- assiste in silenzio alla attività di udienza senza manifestazioni di assenso o dissenso, anche e soprattutto nel delicato momento della lettura del dispositivo.

Con la sua approvazione, il Protocollo diverrà immediatamente operativo per la gestione delle udienze penali.

Terni, 23 Luglio 2025

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI TERNI

Dott.ssa Emilia Fagnoli

Emilia Fagnoli
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dott. Andrea Claudiani

IL PRESIDENTE DELL'ORDINI

Andrea Colacci
Avv. *Andrea Colacci*

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE

Manlio Mordella
Avv. *Manlio Mordella*

IL PRESIDENTE AIGA TERNI

Umberto Martella
Avv. *Umberto Martella*

ANDREA
CLAUDIANI
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
04.08.2025
10:25:07
TRIBUNALI DI TERNI
GMT+01:00